



**ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE E LE ATTRIBUZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEI  
LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
ALL'INTERNO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO**

Vista la Legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia",

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 di attuazione della Legge 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106, che integra e corregge il D.Lgs. 9 aprile 2008;

Visto l'art. 21 del CCNL dd 27 gennaio 2005 che disciplina la figura dei RLS, nonché l'art. 52 del CCNL dd 16 ottobre 2008;

Ravvisando la necessità di rivedere, in virtù del mutato quadro legislativo nazionale, il precedente "Accordo per l'applicazione del d.lgs. 626/94 e successive modificazioni e del D.I. 363 del 5 agosto 1998 recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel d.l. 19.09.94, n.626, con particolare riferimento alla composizione e alle attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori" siglato in data 11 maggio 2004 dalla Delegazione di Parte Pubblica e dalla Delegazione di Parte Sindacale;

Ravvisando la necessità di garantire, con uniformità di procedure, l'applicazione e il rispetto delle norme legislative in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro per tutte le strutture dell'Ateneo;

In attesa dell'emanazione di uno o più decreti che individuino specifiche modalità applicative del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per le Università, come previsto all'art. 3 comma 2 del citato decreto;

Raggiunto il consenso con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza attualmente in carica in merito all'ipotesi di Accordo, in data 21 settembre 2009:

**si conviene quanto segue:**

**Art.1.**

**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

*(D.Lgs. 81/08 art. 47 comma 7)*

Per l'Università degli Studi di Trento dovranno essere designati sei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui tre riservati al personale tecnico e amministrativo e tre al personale docente.

Il numero dei RLS sarà comunque soggetto a verifica tramite contrattazione decentrata a ogni scadenza di mandato.

**Art. 2.**

**Elezioni**

*(D.Lgs. 81/08 art 47 comma 4)*

Per effetto dell'art 47 comma 4 del D.Lgs. 81/08, che prevede che "il rappresentante dei lavoratori sia eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda", gli RLS sono eletti dai lavoratori dell'Università degli Studi di Trento tra i nominativi proposti dalle rappresentanze sindacali.

La durata della carica degli RLS è di tre anni. Essi sono rieleggibili.



### Art. 3.

#### Indizione delle elezioni

(D.Lgs. 81/08 art. 47 comma 6)

L'elezione degli RLS avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nell'ambito del presente accordo, se entro un anno dalla scadenza naturale del mandato degli RLS non venisse indetta tale giornata nazionale, il Rettore, informate le organizzazioni sindacali, emana il decreto di indizione delle elezioni, dandone comunicazione agli aventi diritto all'elettorato anche attraverso il Portale d'Ateneo.

### Art. 4.

#### Elettorato attivo

Il diritto di **elettorato attivo** spetta al personale docente, ricercatore e al personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Università di Trento alla data di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo.

Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

### Art. 5.

#### Elettorato passivo

(D.Lgs. 81/08. art. 50 comma 7)

Il diritto di **elettorato passivo** spetta:

- ai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, straordinari e associati e ai ricercatori che godono dell'elettorato attivo
- al personale tecnico amministrativo che gode dell'elettorato attivo, con l'esclusione del personale afferente al Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'elettorato passivo spetta anche al personale con contratto a tempo determinato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento dell'intero mandato.

### Art. 6.

#### Commissioni Elettorali di seggio e Commissione Elettorale centrale

Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì e il venerdì, nei tre seggi elettorali:

- Trento centro
- Collina
- Rovereto

Ogni Commissione elettorale è formata da quattro membri ciascuna, che sovrintenderanno alle operazioni elettorali e agli scrutini presso i tre seggi, provvedendo inoltre a nominare un supplente.

La Commissione del seggio ubicato nella sede di Trento città funge anche da Commissione Elettorale centrale.

Le Commissioni Elettorali predette nominano nel loro seno il Presidente e il Segretario. La Commissione Elettorale centrale stabilisce l'orario di apertura e chiusura dei seggi elettorali.

### Art. 7.

#### Elenchi degli elettori

Gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per categoria, sono approvati con decreto rettorale e resi noti, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo per la mancata iscrizione o la errata indicazione di generalità.

L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse rispettivamente presso la Direzione Affari Generali e Istituzionali e presso le Commissioni Elettorali di seggio, nonché sul Portale d'Ateneo.

La lista degli elettori e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione dell'Università.



### **Art. 8. Candidature**

Le candidature sono presentate dalle rappresentanze sindacali e sono raccolte sino a dieci giorni prima della data fissata per le elezioni presso l'Amministrazione dell'Università degli Studi di Trento, con le modalità e negli orari resi noti dalla medesima.

Le elezioni potranno aver luogo solo se saranno presentate almeno tre candidature per il personale docente e ricercatore e tre candidature per il personale tecnico e amministrativo.

A cura dell'Amministrazione dell'Università, nel giorno della votazione, nei locali ove avranno svolgimento le votazioni sarà affisso un manifesto con l'elenco delle candidature depositate.

### **Art. 9. Espressione del voto**

L'elettore può manifestare la preferenza per un numero di candidati non superiore a:

- due per il personale docente e ricercatore
- due per il personale tecnico-amministrativo

Il diritto di voto si esercita su scheda separata, per il personale docente e ricercatore e per il personale tecnico-amministrativo. Nella scheda l'elettore potrà indicare le proprie preferenze all'interno della propria tipologia di personale.

Qualora risultino indicati sulla scheda elettorale più nominativi di quanto stabilito per ogni componente sopra indicata la scheda è considerata nulla.

Il voto è segreto.

### **Art. 10. Verbale delle operazioni elettorali**

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale in duplice copia da parte delle Commissioni di seggio, in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.

Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti della Commissione elettorale.

Le operazioni che precedono devono aver luogo presso i seggi designati a cura delle rispettive Commissioni di seggio subito dopo la chiusura dei seggi stessi.

### **Art. 11. Risultato delle elezioni**

Il giorno successivo allo svolgimento delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale centrale, sulla base dei risultati complessivi nei quattro seggi di cui ai verbali delle operazioni elettorali relative, verifica la progressione degli eletti che è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.

Risulteranno eletti, per ciascuna tipologia di personale, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, dovrà assegnarsi la precedenza a chi risulta possedere la maggiore anzianità di servizio.

### **Art. 12. Conclusione delle operazioni elettorali**

A conclusione dello scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale Centrale deve immediatamente trasmettere al Rettore, in plico sigillato, il verbale della Commissione Elettorale centrale in duplice copia con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione Elettorale Centrale, unitamente all'elenco nominativo degli aventi diritto al voto, corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato nei quattro seggi, assieme agli originali delle schede.

Sulla base degli elementi contenuti nel verbale della Commissione Elettorale Centrale, il Rettore proclama con proprio decreto gli eletti.

L'Amministrazione comunica i nominativi degli eletti ai responsabili delle strutture presso cui prestano servizio gli RLS, a tutte le strutture, a tutti i lavoratori, anche tramite posta elettronica e la pubblicazione sul Portale d'Ateneo.



### **Art. 13. Sostituzioni**

Nei casi di rinuncia alla nomina, di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti subentra il primo dei non eletti nella categoria d'appartenenza.

In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

### **Art. 14. Attribuzioni degli RLS**

(D.Lgs. 81/08. art. 50 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Gli RLS:

- a. accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b. sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Ateneo o nelle singole Unità Organizzative;
- c. sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d. sono consultati in merito all'organizzazione della formazione;
- e. ricevono le informazioni e la documentazione d'Ateneo inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f. ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g. ricevono una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
- h. promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i. formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
- j. partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/08;
- k. fanno proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l. avvertono il responsabile dell'Unità Organizzativa dei rischi individuati nel corso della propria attività;
- m. possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Gli RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati. Non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Gli RLS, su loro richiesta e per l'espletamento della propria funzione, ricevono copia del documento sulla valutazione dei rischi così come previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, nonché del documento unico di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

### **Art. 15. Obblighi degli RLS**

Gli RLS, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti a:

- garantire la massima disponibilità nei confronti dei colleghi lavoratori, così da instaurare un rapporto di fiducia, che li proponga come i referenti naturali per qualsiasi problema in materia di sicurezza, di salute e di igiene sul lavoro;
- formulare per iscritto le osservazioni, le relazioni, gli interventi, le richieste, le denunce;
- organizzarsi al proprio interno circa l'utilizzo del monte ore attribuito al fine di garantire ai lavoratori presenza e reperibilità e di rendere il servizio efficiente ed efficace;



- pianificare e coordinare le visite ai vari luoghi di lavoro;
- rendere possibile, anche a mezzo di apposito cartellino rilasciato dall'Amministrazione, il proprio riconoscimento durante tutte le attività relative al mandato;
- contribuire a divulgare quanto ritenuto utile circa la sicurezza, la salute, la prevenzione e l'igiene sul lavoro; poiché l'opera di divulgazione è compito dell'Amministrazione, la collaborazione in tali attività avviene previo accordo e con l'avallo del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- promuovere e partecipare all'opera di sensibilizzazione dei lavoratori al "sistema sicurezza";
- avvertire i lavoratori dei rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro;
- partecipare alle iniziative di consultazione in materia di prevenzione dei rischi sia indette dall'Amministrazione che dalle rappresentanze sindacali;
- collaborare nell'ambito delle proprie competenze con il Servizio di Prevenzione e Protezione per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa;
- frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento
- garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto in ordine ai processi lavorativi ed ai programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato;
- garantire discrezione e riservatezza nei confronti di chiunque ad essi si rivolga, nell'esercizio del mandato.

**Art. 16.  
Formazione**

(D.Lgs. 81/08 art. 37, comma 10-14)

Gli RLS hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Salvo quanto eventualmente in futuro stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale, i contenuti minimi della formazione devono consistere in:

- a. principi giuridici comunitari e nazionali;
- b. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e. valutazione dei rischi;
- f. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g. aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h. nozioni di tecnica della comunicazione.

Salvo quanto eventualmente in futuro stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'Amministrazione garantisce, con oneri a proprio carico ed entro il primo anno di attività di ciascun RLS al primo mandato, lo svolgimento di 32 ore iniziali pro capite di formazione specifica, di cui 12 sui rischi specifici presenti nell'Università di Trento e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

Analogamente, l'Amministrazione garantisce, con oneri a proprio carico, 8 ore di aggiornamento annue. A fronte di particolari provate esigenze specifiche, l'Amministrazione potrà autorizzare ulteriori 8 ore annue di aggiornamento, per un totale di 16 ore pro capite di aggiornamento all'anno.

Di norma gli RLS potranno accedere ai corsi di aggiornamento dopo aver frequentato il corso iniziale di 32 ore con verifica di apprendimento.

La formazione e l'aggiornamento potranno essere effettuati anche a distanza o in modalità on-line. L'attestazione dell'avvenuta formazione e delle verifiche di apprendimento dovranno essere conservate presso l'Università degli Studi di Trento.

La formazione degli RLS deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a loro carico.



**Art. 17.**  
**Permessi retribuiti**

Il tempo utilizzato dai RLS si configura come orario di lavoro a tutti gli effetti. Pertanto vengono loro attribuite tutte le indennità del trattamento economico accessorio, comprese quelle legate alla presenza.

Per l'espletamento delle proprie funzioni, ogni RLS può usufruire di 40 ore annue di permessi retribuiti. Di tali 40 ore annue pro capite, un massimo di 20 ore annue potranno confluire in un monte ore a disposizione anche degli altri RLS della propria categoria. La ripartizione di questo monte ore complessivo tra i singoli rappresentanti è effettuata dai RLS stessi.

Ai fini di una corretta programmazione dell'attività delle Strutture presso le quali gli RLS prestano servizio, la ripartizione deve essere comunicata all'Amministrazione. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali esigenze di modifica.

Il predetto monte ore non viene utilizzato per l'espletamento dei punti b), c), d), g), i) e l) dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 81/08, per i quali l'attività viene considerata tempo di lavoro.

Nello specifico, non rientrano nel monte ore di permessi retribuiti le attività di:

- consultazione in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Ateneo o nelle singole Unità Organizzative;
- consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- consultazione in merito all'organizzazione della formazione;
- formazione di cui all'art. 16 del presente accordo;
- formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 18 del presente accordo.

**Art. 18.**  
**Riunioni periodiche**  
(D.Lgs. 81/08 art. 35)

La riunione annuale di prevenzione e protezione dai rischi è convocata con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi e con ordine del giorno scritto.

Della riunione viene redatto un verbale a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il verbale viene pubblicato sul Portale d'Ateneo entro trenta giorni lavorativi dalla riunione.

Ogni RLS può richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nell'Amministrazione o nelle singole Unità Organizzative.

**Art. 19.**  
**Strumenti per l'espletamento delle funzioni**  
(D.Lgs. 81/08 art. 50 comma 2)

Gli RLS sono autorizzati all'utilizzo di strumenti in disponibilità dell'Amministrazione, fatta salva la necessità di dimostrare le competenze necessarie per l'utilizzo delle apparecchiature tecniche. In tali strumenti rientrano le pubblicazioni nella specifica materia, nonché il necessario materiale di cancelleria, telefono, fax e fotocopie.

Gli RLS hanno la facoltà di avvalersi di consulenti senza oneri a carico dell'Amministrazione.

**Art. 20.**  
**Norma transitoria e finale**

Fino all'insediamento degli RLS secondo quanto stabilito dal presente accordo, vengono prorogati i termini di scadenza del mandato degli attuali RLS.

Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le norme contenute nel citato D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Qualora intervengano modifiche legislative, riguardo il rapporto tra gli RLS e l'Amministrazione il presente accordo potrà essere oggetto di revisione.



Trento, 25 novembre 2009

***La Delegazione di Parte Pubblica***

***La Delegazione di Parte Sindacale***

**OO.SS:**

**FLC-CGIL** 

**CISL Università**

**UIL.PA**

**SNALS** 

**CSA - Cisl Università**

**R.S.U.**



